

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA

art. 1

Oggetto ed efficacia temporale. Gerarchia delle fonti

1. Il presente disciplinare regola lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19 sino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020. Il successivo DL 30/07/2020, n. 83 (convertito, con modificazioni, in L. 124/2020) ha prorogato fino al 15/10/2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo Decreto fra le quali, al n. 16, rientra il sopra richiamato art. 73. Successivamente il DL 7/10/2020, n. 125 (pubblicato in G.U. n. 248 del 7/10/2020) all'art. 1, comma 3, lettera a) ha ulteriormente prorogato fino al 31/12/2020 i termini previsti dal citato D.L. 83/2020. Il Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020 (pubblicato in G.U. n. 323 del 31/12/2020) all'art. 19 ha nuovamente prorogato il termine di cui all'art. 73 del suddetto D.L. 17.03.2020, n. 18 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. A seguire la legge di conversione del precitato DL 183, Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (pubblicata in G.U. n. 51 del 01/03/2021) ha prorogato il predetto termine fino al 30 aprile 2021. Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (pubblicato in G.U. n. 96 del 22/04/2021) ha poi prorogato il suddetto termine fino al 31 luglio 2021 (combinato disposto art. 11 e punto 6 del relativo Allegato 2). Il disciplinare potrà essere modificato in relazione alla variazione della normativa di riferimento e all'esperienza maturata nell'utilizzo del supporto tecnico fornito per la gestione della seduta in videoconferenza, o all'eventuale implementazione di nuove funzioni del supporto medesimo.
2. I criteri nel presente disciplinare trovano la loro fonte nelle disposizioni, con forza di legge, sopra richiamate, laddove si prevede che i Consigli dei Comuni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi, secondo tali modalità, nel rispetto di criteri previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale ove previsto o dal Sindaco.
3. Il presente disciplinare adatta gli istituti contenuti nel regolamento del consiglio comunale, individuati negli articoli successivi, alla modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza.

art. 2

Garanzie

1. In caso di svolgimento di sedute consiliari in videoconferenza, sono assicurati i principi di trasparenza e tracciabilità previsti dalla legge, per mezzo dei relativi criteri previamente fissati

dal presente disciplinare. I sistemi informatici adottati per le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza devono consentire di identificare con certezza, in base alle modalità fornite dallo strumento tecnico utilizzato, distintamente, per ciascun argomento trattato, i Consiglieri e i componenti della Giunta Comunale che partecipano con collegamento in videoconferenza.

2. Durante le sedute in videoconferenza devono essere presenti nell'aula consiliare, o in altra sala di Palazzo Moroni, il Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, almeno uno dei Vicepresidenti secondo l'ordine indicato dall'art. 32 comma 3 dello Statuto e dall'art. 10 del Regolamento del Consiglio – e il Segretario Generale – o, in sua assenza, il Vicesegretario Generale – con funzione verbalizzante, nonché il personale che presta assistenza amministrativa alle sedute consiliari e i soggetti incaricati della regia qualora la stessa sia effettuata. Il Presidente, nell'avviso di convocazione o successivamente, può disporre in ordine alla presenza in aula degli organi di stampa e all'eventuale presenza in aula di ulteriori soggetti.
3. Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta a cura dell'Ente e la diffusione in streaming on demand, sempre a cura dell'Ente, tramite pagina web istituzionale che avrà ad oggetto, di norma, gli interventi dei Componenti il Consiglio, degli Assessori e dei soggetti collegati in videoconferenza, ai quali il Presidente concede la parola.
4. I poteri del Presidente di dirigere e moderare la discussione, far osservare il regolamento e i termini prestabiliti, concedere la parola, interdire la parola nei casi previsti dall'art. 14, comma 3 del Regolamento del Consiglio comunale, giudicare la ricevibilità delle proposte, annunciare il risultato delle votazioni, si intendono estesi anche nei confronti dei partecipanti alla seduta in videoconferenza.
5. Il Presidente, all'inizio della seduta o previamente, informa i Consiglieri sulle modalità di interazione disponibili in base allo strumento tecnico utilizzato per la videoconferenza. In deroga alla previsione contenuta nell'art.5, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di verificare il collegamento da remoto dei Consiglieri, il tempo di apertura della seduta con l'appello nominale è aumentato da 15 a 30 minuti.

art. 3

Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato nei termini e nei modi previsti dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
2. L'avviso di convocazione specifica se la seduta si svolgerà in videoconferenza o in presenza. In caso di seduta in modalità di videoconferenza, all'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. E' assicurata ai Consiglieri, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale, nonché la prassi, l'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni e sulle proposte sottoposte al Consiglio.
4. La documentazione viene messa a disposizione esclusivamente in via telematica attraverso l'apposita area della INTRANET dedicata ai Consiglieri; è sospesa la consegna della documentazione cartacea attraverso il cosiddetto inserimento in "cassetta".

art. 4

Interventi della Giunta e dei componenti il Consiglio Comunale

1. Il Presidente può accordare tempi superiori a quelli indicati nell'art. 26 del Regolamento del Consiglio in ragione delle eventuali difficoltà tecniche, ovvero dei tempi tecnici necessari a garantire la possibilità di intervenire da parte dei soggetti che partecipano alla seduta in videoconferenza.
2. Il Presidente, al fine di accertare l'esistenza e la qualità della connessione, può procedere in ogni momento alla verifica, con appello nominale e riscontro in video, nei confronti dei Consiglieri collegati da remoto in videoconferenza.
3. A nessuno, escluso il Presidente per richiamo al Regolamento, è permesso interrompere l'oratore che partecipi in videoconferenza. In caso di interruzione da parte di un Consigliere o altro partecipante alla seduta, il Presidente, che avrà ruolo di amministratore della videoconferenza, previo avvertimento, può togliere la parola avvalendosi delle funzioni del supporto tecnico utilizzato.

art. 5

Deposito istanza di contingentamento dei tempi

1. L'istanza di contingentamento dei tempi di discussione, sottoscritta da metà più uno dei Consiglieri componenti il collegio, compreso il Sindaco, deve pervenire alla segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale, di norma, almeno 30 minuti prima dell'ora di inizio indicata nell'avviso di convocazione.

art. 6

Deposito e discussione degli emendamenti

1. Anche al fine di una migliore funzionalità e continuità della seduta in videoconferenza, oltre che per consentire un adeguato esame senza incidere sui tempi del collegamento, gli emendamenti devono essere firmati dal proponente e fatti pervenire al Protocollo Generale del Comune di Padova entro le ore 11 del giorno fissato per la seduta consiliare, fatti salvi i diversi termini di presentazione degli emendamenti previsti dall'art. 11 del Regolamento di Contabilità o da altre norme vigenti nazionali o regionali.
2. Gli emendamenti potranno essere fatti pervenire al Protocollo Generale del Comune di Padova con modalità ulteriori e in orario successivo alle 11.00, ove previsto dall'avviso di convocazione adottato dal Presidente, sentiti i due Vicepresidenti e i Capigruppo.
3. Tutti gli emendamenti, definita l'istruttoria da parte degli uffici competenti, vengono resi disponibili ai Consiglieri tramite deposito, esclusivamente telematico, nell'apposita "area del Consiglio comunale della INTRANET" di norma almeno 1 ora prima rispetto all'ora indicata nell'avviso di convocazione. Gli emendamenti depositati riportano l'esito dell'istruttoria attraverso la dicitura ammesso-non ammesso; per i non ammessi è indicata, in modo sintetico, la motivazione.

art. 7

Votazioni

1. I componenti il Consiglio Comunale, durante le sedute in videoconferenza, votano per appello nominale o nelle altre forme consentite dal supporto tecnico, se assentite volta per volta dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale.
2. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario, accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama il risultato di ogni votazione. Il Segretario Generale, con l'ausilio del personale di supporto alla seduta, garantisce la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di trasparenza, tracciabilità e pubblicità previsti dalla legge a garanzia del regolare svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza.
3. Il Consiglio Comunale riunito in videoconferenza, su richiesta unanime dei Capigruppo o previo voto dell'Aula, può effettuare le votazioni inerenti uno o più argomenti con procedura online. In tal caso Sindaco e Consiglieri esprimono il proprio voto tramite apposito sistema informatico, che prevede per ciascun avente diritto al voto l'accesso con credenziali personali. Dal momento in cui è aperta la votazione online fino a quando si passa ad un successivo intervento in videoconferenza o ad una successiva votazione per appello nominale ovvero si passa all'illustrazione di altro ordine del giorno sono considerati presenti solo gli aventi diritto al voto che risultano collegati alla suddetta procedura di votazione. In caso di malfunzionamenti o problemi tecnici il presidente del consiglio comunale, sentiti i capigruppo e il segretario generale, può sempre procedere alla votazione tramite appello nominale, oppure integrare la votazione elettronica con l'appello nominale riferito a singoli consiglieri, dando sintetica rappresentazione delle relative motivazioni.

art. 8

Verbali

1. I sistemi di registrazione della seduta riportano gli interventi di coloro che partecipano al Consiglio Comunale in videoconferenza e di coloro che, eventualmente, partecipano in presenza.
2. I verbali delle adunanze danno atto della circostanza che la seduta si svolge in videoconferenza e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

art. 9

Conferenza dei capigruppo e Commissioni consiliari

1. Per il tempo di vigenza del presente disciplinare, la Conferenza dei capigruppo si svolge in videoconferenza; la proposta dell'ordine del giorno della seduta, redatta dal Presidente, viene messa a disposizione, unitamente a tutte le proposte e mozioni iscritte all'ordine del giorno generale o suscettive di ordine del giorno aggiuntivo/integrativo/suppletivo, attraverso la trasmissione, via mail, ai Capigruppo e ai Vice Presidenti, con anticipo di almeno 30 minuti rispetto all'orario di convocazione.
2. I Vice Presidenti e i Capigruppo o i loro delegati (con delega formalmente attribuita che deve pervenire all'ufficio di presidenza in tempo utile per consentire il regolare svolgimento della videoconferenza), partecipano alla videoconferenza garantendo la riservatezza.

3. Per la prima seduta in videoconferenza del Consiglio comunale e, quindi, per gli argomenti oggetto di tale seduta, si potrà prescindere dal parere delle Commissioni consiliari, sentiti i Capigruppo, in conformità a quanto previsto dall'art.23, terzo comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e in considerazione dei tempi di implementazione e messa a punto dello strumento tecnico di seduta in videoconferenza. Subito dopo, eventualmente con gli adattamenti tecnici e giuridici del caso, lo strumento tecnico sarà esteso alle sedute delle 8 (otto) Commissioni consiliari in applicazione dell'art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale secondo il quale, alle riunioni delle Commissioni si applicano le disposizioni che regolano la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale.